

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE "UNIONE COMUNI COLLI MARITTIMI
PISANI" Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima,
Guardistallo, Montescudaio, Riparbella

In data _____ 2011 presso il Comune di Montescudaio,
via xxxxxxxxx, avanti a me Segretario Generale del comune di
Montescudaio,

TRA

il **Comune di Casale Marittimo**, partita IVA xxxxxxxxx, in persona
del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Fabrizio
Burchianti, nato a xxx il xx/xx/xx, Codice Fiscale: xxxxxxxxx in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del
_____;

E

il **Comune di Castellina Marittima**, partita IVA xxxxxxxxx, in
persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Federico
Lucchesi, nato a xxx il xx/xx/xx, Codice Fiscale: xxxxxxx in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del
_____;

E

il **Comune di Guardistallo**, partita IVA xxxxxxxxx, in persona del
proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Mauro Gruppelli, nato
a xxx il xx/xx/xx, Codice Fiscale: xxxxxxx in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

E

il **Comune di Montescudaio**, partita IVA xxxxxxxxx, in persona del
proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Aurelio Pellegrini,
nato a xxx il xx/xx/xx, Codice Fiscale: xxxxxxx in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

E

il **Comune di Riparbella**, partita IVA xxxxxxxxx, in persona del
proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Ghero Fontanelli, nato
a xxx il xx/xx/xx, Codice Fiscale: xxxxxxx in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

E

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Costituzione

1. Tra i Comuni della Bassa Valdicecina Pisana come sopra
rappresentati è istituita con il presente atto, ai sensi e per gli



effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Colli Marittimi Pisani".

2. L'Unione è ente locale, ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano ed europeo delle autonomie locali.

3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti, come specificato nello Statuto e nelle convenzioni attuative.

4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in *Montescudaio*.

Art. 2 - Funzioni e Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione, i servizi e le funzioni svolte dall'Unione, nonché le risorse necessarie, sono individuati e disciplinati dallo Statuto dell'Unione, previsto dall'articolo 32 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che è parte integrante del presente atto costitutivo, unitamente al quale è approvato dai singoli Consigli con le procedure e le maggioranze previste per le modifiche statutarie comunali.

2. Sono organi della Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Unione.

3. In sede di costituzione dell'Unione, a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'elezione dei Consiglieri comunali che vanno a comporre il Consiglio, deve essere effettuata e comunicata da ogni Singolo Comune aderente entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 3 - Rapporti tra atti dell'Unione e dei singoli Comuni

1. I Comuni sottoscrittori si impegnano a coordinare i propri strumenti di programmazione e la conseguente gestione con le linee di indirizzo e i quadri di programmazione approvati nell'ambito dell'Unione.

Art. 4 - Personale dipendente dell'Unione

1. In caso di scioglimento dell'Unione ovvero di revoca all'Unione di una o più funzioni tra quelle attribuite, nonché di uscita di un Comune dall'Unione, il personale eventualmente comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con la riassegnazione delle funzioni.

2. Nella situazione di cui al comma 1, per il personale assunto direttamente dall'Unione, prima dell'attivazione delle procedure contrattualmente previste, sarà esperito ogni tentativo e adottato ogni possibile strumento per favorire la collocazione,



previamente, nella dotazione organica degli enti locali aderenti all'Unione, mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Art. 5 - Servizi di supporto per il funzionamento dell'Unione

1. Nel primo biennio di attività, il Comune di Montescudaio assumerà a proprio carico, senza rivalsa sull'Unione:

- a) le spese inerenti la manutenzione ordinaria della sede in Via xxxx e il collegamento telematico di questa con la sede comunale;
- b) i servizi tecnici di base, necessari in relazione alle varie esigenze operative.

2. Il Comune di Montescudaio sovrintenderà, inoltre, agli adempimenti obbligatori relativi alla sede considerata, quali l'installazione di dispositivi antincendio, la redazione del piano per la sicurezza e l'evacuazione e altri assimilabili.

3. I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi trasferiti o delegati. Tali beni, in caso di uscita dall'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario nello stato di fatto in cui si trovano. Si applicano, al riguardo, le disposizioni del codice civile in ordine alla conservazione dei beni da parte del consegnatario.

4. L'Unione definisce le necessarie intese e i contratti di servizio con gli enti aderenti al fine di determinare, con lo sviluppo delle attività, le modalità di svolgimento e/o acquisizione di ulteriori servizi amministrativi e tecnici di supporto.

5. I Comuni assicurano, per il raggiungimento delle finalità demandate all'Unione, la necessaria collaborazione delle proprie strutture e uffici.

Art. 6 - Segretario dell'Unione

1. Il Segretario verbalizzante nella prima seduta del Consiglio è il Segretario comunale ove ha sede l'Unione.

2. Svolgerà le funzioni di Segretario dell'Unione il Segretario comunale del Comune ove ha sede l'Unione, fino a quando non sarà nominato il Segretario dell'Unione.

Art. 7 - Revisore dei Conti

1. Fino alla nomina del nuovo Revisore dei Conti dell'Unione, svolgerà le funzioni attribuite dalla normativa di riferimento, il Revisore dei Conti del Comune ove ha sede l'Unione.



Art.8 - Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria, fino all'individuazione del nuovo Tesoriere, sarà svolto dall'istituto abilitato che svolge le relative attività nel Comune ove ha sede l'Unione.

Art.9 - Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta provvisoriamente, per quanto compatibili, i regolamenti più recenti già vigenti presso i comuni aderenti.

Art.10 - Presidente dell'Unione

1. Svolge le funzioni di Presidente dell'Unione, fino alla sua nomina, il Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione.

Art.11 - Modalità di finanziamento

1. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con delibera di Giunta ed anche prima dell'adozione del bilancio di previsione, alla quantificazione delle risorse che ciascun ente deve destinare al finanziamento ordinario ed iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo, fatti salvi adeguamenti successivi per esigenze sopravvenute.

2. Per assicurare il regolare funzionamento dell'Unione, il 50 % delle quote di finanziamento ordinario sono trasferite entro il mese di marzo di ciascun anno. La seconda tranche del 50% è trasferita all'Unione entro il successivo 30 settembre.

3. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini fissati dal precedente comma, il Presidente dell'Unione provvede a segnalare l'inadempienza all'ente interessato; decorsi trenta giorni dalla segnalazione senza che intervenga l'adempimento, alle somme dovute saranno applicati interessi moratori pari all'interesse legale, con decorrenza dalla data originaria di scadenza della rata, fatta salva l'impossibilità documentata e comprovata a versare. In caso di protrarsi dell'inadempienza, potrà procedersi anche alla sospensione dei servizi erogati in favore dell'ente considerato.

4. Gli ulteriori trasferimenti determinati d'intesa con i comuni aderenti per la realizzazione di programmi specifici sono liquidati ed erogati entro trenta giorni dalla richiesta dell'Unione, che viene inviata non prima dell'effettivo inizio delle attività. La mancata liquidazione determina la sospensione dei programmi in favore dell'ente inadempiente .

5. In caso di richiesta di servizi ulteriori ed integrativi da parte di singoli comuni le risorse necessarie saranno quantificate separatamente e dovranno essere liquidate con le modalità di volta in volta indicate dalla Giunta dell'Unione.



Art.12 - Conferimento di beni

1. I beni mobili e immobili, materiali e attrezzature eventualmente conferiti in uso all'Unione dagli enti aderenti verranno individuati in appositi verbali di consistenza.

Art. 13 - Forme di coordinamento tra gli enti partecipanti

1. Gli enti aderenti riconoscono elemento essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali il raccordo e collegamento costante tra enti costituenti e Unione.

2. All'occorrenza, potranno essere organizzati momenti di confronto allargato tra componenti dell'Unione e dei comuni aderenti (Giunte, Consigli, Funzionari) per valutare congiuntamente le scelte da adottare in relazione alle rispettive competenze. La convocazione degli incontri è demandata al Presidente dell'Unione.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme di legge in quanto compatibili.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente atto, approvato dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione ad opera dei rappresentanti degli enti aderenti all'Unione dei Comuni.